


PIANI DI CAMMINAMENTO

D.P.G.R. Toscana 62/R 05,
Art. 3, c.1, lett. d)
Art. 7, c.1, l.c), c.3 ;

Dispositivo Interno Esterno Permanente Non Permanente**PIANI DI CAMMINAMENTO FISSI UNI EN 516 (dim. Minime)**

Descrizione	I piani di camminamento sono opere fisse, con funzione di percorso di transito, di collegamento in quota e/o installazioni fisse per l'accesso al tetto. Utilizzati per lavori in copertura, consentono di ripartire e sostenere il carico in maniera uniforme permettendo ad un operatore di stare in piedi o camminare in sicurezza.
Caratteristiche	La norma UNI EN 516 prescrive che la piattaforma del piano di camminamento deve avere una dimensione minima di cm. 40x25. La stessa norma precisa che un piano di camminamento di lunghezza superiore a 50 cm è una passerella . Sono inoltre classificati in Classe 1 (installazioni che non possono essere usate quali punti di ancoraggio per DPI anticaduta) e Classe 2 (installazioni che possono essere usate quali punti di ancoraggio per DPI anticaduta).
Impiego	I piani di camminamento consentono al lavoratore di transitare in sicurezza sulla copertura per effettuare le manutenzioni oppure di raggiungere il punto oggetto di manutenzione a partire dal punto di accesso; possono essere utilizzati per superare sbalzi, vuoti e/o fragilità della copertura stessa oppure, se installati in successione, per collegare dislivelli di quota. Secondo la UNI EN 516 è consentita una inclinazione della piattaforma dello scalino di appoggio massima di 3° in qualunque direzione.

Specificità	Nessuna.
Criticità	<p>I dispositivi UNI EN 516 (piani di camminamento) necessitano di una struttura portante idonea non solo alla loro installazione ma anche al carico di esercizio.</p> <p>Inoltre per quelli di classe 2 bisogna tener conto anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del carico aggiuntivo trasmesso alla struttura in caso di caduta dell'operatore; • dell'eventuale effetto pendolo; • del tirante d'aria libero.
Alternative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linee vita; 2. Dispositivi di ancoraggio puntali; 3. Andatoie e passerelle; 4. Sistemi provvisori di reti di sicurezza e/o parapetti.
Ispezioni	Le verifiche dovranno valutare la conformità dell'installazione secondo le prescrizioni del fabbricante, la presenza di elementi o sistemi a marchio CE, l'integrità di ogni singolo componente prima e dopo il suo uso e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Revisioni periodiche per verificare la resistenza del sistema di ancoraggio. Annotazioni a cura del proprietario nel manuale d'uso facente parte dell'elaborato tecnico della copertura.
Sistemi e procedure complementari	Vedi "Criteri Progettuali" – Scheda CR003. Predisposizione di opportuni DPC.
Norme di riferimento	<p>Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 82 comma 14 <p>Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R ,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, c.1, lett. d) • Art. 7, c.1, l.c), c.3 • Art 10 <p>UNI EN 516 Accessori prefabbricati per coperture</p> <p>UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati – criteri per la sicurezza</p>